



*C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

Ai gentili clienti e Loro Sedi

COVID -19: contagio sul lavoro indennizzato anche se il lavoratore rifiuta di sottoporsi al vaccino

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'INAIL**, con l'istruzione operativa 1.3.2021, ha chiarito che **il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19 da parte del personale infermieristico** (e non solo) **non esclude**, laddove il contagio sia avvenuto in "occasione di lavoro", **l'applicazione della tutela assicurativa dell'infortunato**. L'assicurazione INAIL, infatti, **è obbligatoria e pubblica ed opera solo ed esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge**. La sua finalità è quella **di tutelare il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro** (art. 2 del DPR 1124/65), **anche derivante da colpa del lavoratore** (es. la violazione dell'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale). **Il rifiuto di vaccinarsi** da parte del personale infermieristico **non configura poi un'ipotesi di rischio elettivo** (derivante da un comportamento volontario del lavoratore, irragionevole e privo di collegamento con la prestazione lavorativa, che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo), in **quanto il rischio di contagio non può considerarsi "voluto" dal lavoratore**.

Premessa

Con l'istruzione operativa 1.3.2021, l'INAIL ha chiarito che **il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19 da parte del personale infermieristico** (e non solo) **non esclude**, laddove il contagio sia avvenuto in "occasione di lavoro", **l'applicazione della tutela assicurativa dell'infortunato**.

Tutela assicurativa INAIL

L'assicurazione INAIL opera solo ed esclusivamente al **ricorrere dei presupposti previsti dalla legge** e non può essere sottoposta a ulteriori condizioni.

1

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it*

La sua operatività prescinde dunque dalla volontà delle parti e, secondo il principio di automaticità delle prestazioni, garantisce ai **soggetti infortunati il diritto alle prestazioni INAIL** anche **in caso di inadempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro** (art. 67 del DPR 1124/65).

Condotta colposa del lavoratore

La copertura assicurativa INAIL tutela il lavoratore **da ogni infortunio sul lavoro**, anche derivante da colpa; l'art. 2 del DPR 1124/65 dispone infatti che **sono assicurati tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro** (che contempla anche fatti straordinari e imprevedibili inerenti l'ambiente di lavoro), da cui sia derivata:

- **la morte o un'inabilità permanente al lavoro**, assoluta o parziale, ovvero;
- **una inabilità temporanea** che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

La sua operatività prescinde dunque dalla volontà delle parti e, secondo il principio di automaticità delle prestazioni, garantisce ai **soggetti infortunati il diritto alle prestazioni INAIL** anche **in caso di inadempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro** (art. 67 del DPR 1124/65).

Tra i comportamenti colposi posti in essere dal lavoratore, per i quali, come detto, opera comunque la tutela assicurativa, **rientra anche la violazione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.**

Rischio elettivo

Il c.d. "rischio elettivo" è il **rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore**, irragionevole e privo di collegamento con la prestazione lavorativa, **che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo**, e in presenza del quale il nesso causale tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa si ritiene interrotto, con conseguente esclusione dall'indennizzo.

Secondo i chiarimenti dell'INAIL, il **rifiuto di sottoporsi al vaccino non può rientrare nell'ambito del rischio elettivo**, in quanto il rischio di contagio non può considerarsi "voluto" dal lavoratore che rifiuti la profilassi; la copertura assicurativa dell'infortunio **opererà dunque ogniqualvolta il contagio possa essere ricondotto all'occasione di lavoro.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti